

Publicato il 06/11/2024

N. 05949/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04293/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2021, proposto da Annunziata Strasso, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Boscotrecase, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n.5190 del 16 luglio 2021, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art.87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno

17 ottobre 2024 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Boscotrecase emetteva ordinanza di demolizione n.5190 del 16 luglio 2021, destinata alla Sig.ra Annunziata Strasso, preceduta da diniego di condono edilizio n.48 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto opere abusive, in via Mortaio, 10, consistenti nella realizzazione di n.3 manufatti in aderenza alle fabbriche esistenti e in n.1 rampa di collegamento, su fondo in catasto al foglio 17, particelle 2057, 2058, in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, senza titolo edilizio e autorizzazione correlata al predetto vincolo.

L'interessata, comproprietaria e committente dei lavori, impugnava il cennato provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.31, 33, 36 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.7 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato verificato se la rimozione degli abusi recava danno alla parte legittimamente edificata; che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento; che gli abusi in questione sono astrattamente sanabili.

Nell'udienza di smaltimento del 17 ottobre 2024 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che l'Amministrazione non era tenuta a verificare se la rimozione degli abusi recava danno alla parte

legittimamente edificata, giacchè trattasi di intervento di nuova costruzione, in assenza di permesso di costruire, per giunta in area soggetta a vincoli, dunque da rimuovere, ex combinato disposto artt.3, 10, 31 del D.P.R. n.380 del 2001; che dunque non è stata fatta applicazione della differente norma contenuta nell'art.33 del D.P.R. n.380 del 2001, che detta verifica contempla (e peraltro solo in fase di esecuzione dell'ingiunzione di demolizione, cfr. tra le altre TAR Campania, VI, n.3033 del 2022); che inoltre l'ordinanza impugnata è stata preceduta dal diniego di condono edilizio n.48 del 2019 nonchè da vicenda contenziosa definita con sentenza TAR Campania, III, n.84 del 2021 e che quindi l'interessata era ben edotta delle conseguenze della realizzazione dei predetti abusi che hanno condotto all'emissione del provvedimento in questione, senza la necessità di ricevere formale comunicazione di avvio del procedimento; che non può in ultimo e in ogni caso assumere rilievo nella presente lite l'asserita sanabilità delle opere de quibus, in assenza della presentazione di una domanda di sanatoria edilizia avente ad oggetto le stesse.

Ne consegue che l'atto impugnato si sottrae alle censure dedotte.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.4293/2021 indicato in epigrafe.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre
2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO